

Eco-schema 5

Misure specifiche per gli impollinatori

Il regolamento 2024/1468 ai considerando 8 e 9, **richiama il ruolo del mantenimento di elementi e superfici non produttive di cui alla BCAA 8** per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, è quanto mai **necessario concedere agli agricoltori maggiore flessibilità nel contribuire a tale obiettivo, fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata attraverso lo strumento fornito dai regimi ecologici**

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1468, si può eliminare dalla condizionalità il primo requisito della BCAA 8 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, **solo se lo SM attui eco-schema che fornisce un sostegno per almeno il mantenimento di superfici improduttive, compresi i terreni a riposo, o la creazione di elementi caratteristici del paesaggio.**

L'eco-schema 5 soddisfa le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1468, ossia consentire l'eliminazione del primo requisito della BCAA 8 dal perimetro della condizionalità

Eco-schema 5

Misure specifiche per gli impollinatori

Il regolamento 2024/1468, ai considerando 22 e 26, richiama l'opportunità di consentire agli Stati membri di applicare le modifiche già nell'anno di domanda 2024, prima dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3) del regolamento (UE) 2024/1468 a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'eco-schema 5 viene così modificato:

Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo – *mantenendo maggiorazioni del livello di pagamento (+20%) in ZVN e N2000;*

Livello 2 (attuale eco-5): mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo

Eco-schema 5

Misure specifiche per gli impollinatori

LIVELLO 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo

Anno 2024:

Possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari

Superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 23 dicembre 2022, n. 660087

Dal 2025:

Possono accedere al pagamento del **livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi** aziendali a terreni a riposo

In alternativa o in aggiunta ai terreni a riposo, l'impegno è soddisfatto anche attraverso: elementi caratteristici del paesaggio **creati ex novo sui seminativi**, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

Eco-schema 5

Misure specifiche per gli impollinatori

LIVELLO 1 dotazione finanziaria anno domanda 2024

- Euro 10.200.000,00 – rimanendo invariata la dotazione complessiva di ECO 5 come prevista nel PSP (43M€/annui)
- **Il pagamento dell'anticipo per l'annualità 2024** è subordinato alla comunicazione formale da parte della Commissione europea **dell'assenza di motivi ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda 2024**

Eco-schema 5

Misure specifiche per gli impollinatori

LIVELLO 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere

- In presenza di disposizioni, adottate dalle Regioni e Province autonome e altri Enti competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, **i beneficiari devono comunicare tempestivamente all'Organismo** di controllo fornendo le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall'azione intrapresa, secondo le modalità che saranno stabilite da AGEA Coordinamento con specifico provvedimento
- Al fine di evitare il rischio di inquinamento delle coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera, le Regioni e le Province autonome, con proprie deliberazioni possono escludere alcune delle specie indicate nell'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, dalla possibilità di coltivazione nel proprio territorio.

Dal 2025 la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata